

**Intesa Stato Regioni 2013**  
**sugli ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive**

- 1. Il Governo, le Regioni e le Province Autonome (PA), con l'Accordo del 12 febbraio 2009 ed la successiva Intesa del 20 Aprile 2011 sugli ammortizzatori sociali in deroga, sono stati impegnati in un forte processo di revisione normativa e di politiche per l'occupazione, caratterizzato da una ampia convergenza interistituzionale intorno all'obiettivo condiviso, di contenere gli effetti della crisi sul mercato del lavoro creando le condizioni per mantenere quanti più lavoratori possibili nel sistema produttivo.**
- 2. L' articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28/06/2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali.**
- 3. La Riforma del mercato del lavoro apre dunque una nuova fase in cui gli ammortizzatori sociali in deroga rappresentano un importante strumento di passaggio dal sistema pre-riforma verso il nuovo regime degli ammortizzatori sociali.**
- 4. Il Governo, sulla base dell'esperienza positiva realizzatasi nel quadriennio precedente che ha visto le Regioni impegnate attivamente nella gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, conferma l'opportunità che anche in questa nuova fase la competenza autorizzativa ai trattamenti in deroga sia demandata alle Regioni/P.A., ad eccezione delle domande relative ad imprese localizzate in più Regioni, che dovranno essere presentate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le autorizzazioni saranno effettuate sulla base delle risorse disponibili nonché sulle certificazioni rilasciate da INPS sull'effettivo tiraggio (risorse effettivamente erogate) della spesa.**
- 5. Il Governo e le Regioni concordano che resta valido quanto disposto negli Accordi precedenti, con riferimento alle categorie di lavoratori destinatari dei trattamenti, i criteri e le procedure per l'accesso;**
- 6. Le Regioni/P.A., pur tenendo conto delle proprie specificità territoriali, auspicano l'individuazione di linee comuni di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga;**
- 7. Il Governo e le Regioni concordano, data l'attuale fase economica segnata da una ripresa selettiva, sulla necessità di rafforzare le sinergie tra politiche occupazionali e politiche formative anche con il concorso dei Fondi interprofessionali, degli enti bilaterali e dei fondi di solidarietà, con l'obiettivo di promuovere politiche attive del lavoro coerenti con percorsi innovativi di riconversione e ristrutturazione aziendale e con i fabbisogni di competenze e professionali dei mercati del lavoro e dei sistemi di impresa;**
- 8. Le Regioni e le P.A., sulla base dell'esperienza positiva realizzatasi nel quadriennio precedente, che ha portato ad una concreta e innovativa applicazione del principio della "condizionalità" tra politiche attive e passive, si impegnano a programmare e attuare a favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga, politiche attive del lavoro che siano - nel metodo, nel merito e nelle finalità - adeguate alle competenze professionali del lavoratore e alla domanda di lavoro dell'area territoriale di domicilio, in analogia con quanto previsto dal comma 33 art.4 L.92/2012, anche tenuto conto delle peculiarità territoriali, del periodo temporale, della competenza professionale del lavoratore e della ripetizione dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga;**
- 9. Il Governo e le Regioni/P.A. si impegnano a definire ed adottare adeguate misure e provvedimenti necessari a rimuovere gli ostacoli che ancora si frappongono ad un**

accesso agile e immediato, da parte di cittadini, imprese e altri operatori del sistema lavoro, ad informazioni, dati e servizi per migliorare l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e i raccordi con i sistemi delle imprese, dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali, anche attraverso gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

10. Il Governo e le Regioni/P.A. auspicano l'attuazione a livello nazionale e territoriale, di una più efficace ed efficiente sinergia fra i diversi fondi attivabili, ai fini della costruzione di una più ampia rete di tutele e dei percorsi di riqualificazione e di reinserimento nel mercato del lavoro. In particolare, a tal fine, si rende necessario valorizzare ulteriormente il ruolo sussidiario delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché quello dei loro organismi bilaterali e dei fondi interprofessionali;
11. Il Governo - sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 65, della L.92/2012 - per il 2013 assegna una quota di 150 milioni di euro alle domande relative alle imprese localizzate in più Regioni e 650 milioni di euro alle Regioni e alle P. A. ;
12. Il criterio di ripartizione dei 650 milioni di euro, riguardante sia la quota di sostegno al reddito che la contribuzione figurativa, sarà calcolato, entro il 30 novembre 2012, sulla base dell'andamento storico della spesa per gli ammortizzatori in deroga nel quadriennio 2009 – 2012, come risultante dai dati che saranno certificati da Inps;
13. Le Regioni sottoporranno alla valutazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il piano di riparto di cui al punto 12.
14. Il Governo, le Regioni e le P.A. si impegnano a monitorare costantemente l'andamento della spesa del 2013. A tal fine entro il 30 giugno 2013 si incontreranno per una verifica della spesa effettiva e degli ulteriori eventuali fabbisogni; entro il 31 ottobre 2013 sarà definito il riparto per l'annualità 2014;